

LINEE GUIDA

COMMERCIALIZZAZIONE DELLE UOVA

L'alimento uovo deve soddisfare tutti quei parametri che garantiscono la salubrità del prodotto in tutta la filiera produttiva fino al piatto del consumatore.

Occorre precisare che la filiera produttiva parte già dagli animali in vita, dalla tipologia di allevamento, dall'alimentazione degli stessi, dal loro benessere e continua con la raccolta delle uova, dal loro stoccaggio e conservazione in azienda, dalla loro identità e tracciabilità, dalla loro manipolazione.

Diverse amministrazioni dello Stato si occupano della sicurezza e delle qualità organolettiche e commerciali dell'alimento uovo come ad esempio il MIPAAF, il Ministero della Salute, il Servizio Repressione Frodi ponendo sotto controllo i produttori, i centri di imballaggio, i raccoglitori, le imprese alimentari, i commercianti all'ingrosso e al dettaglio nonché i produttori e i fornitori di mangimi per le galline ovaiole.

Al fine di rispondere a tali esigenze l'alimento uovo è soggetto a normative sia comunitarie sia nazionali e sia regionali.

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DI UOVA E POLLAME

Il Regolamento 1234/2007- All. XIV e il suo regolamento di applicazione 589/2008 istituisce le Norme di commercializzazione base per i prodotti dei settori delle uova, delle uova da cova e delle carni di pollame, dettagliate nell'allegato XIV dello stesso regolamento. Con una serie di regolamenti settoriali, la Commissione ha definito poi gli aspetti applicativi relativi ai 3 differenti settori. A livello nazionale, tutte le norme sono state recepite tramite specifici Decreti Ministeriali o Interministeriali. Inoltre, sono state previste norme sanzionatorie per coloro i quali violino le disposizioni attualmente in vigore.

Uova da Consumo

Tralasciando i vari aspetti inerenti ad esempio alle uova da cova o ai vari prodotti di lavorazione quali gli ovoprodotti, prenderemo in considerazione solo l'uovo in guscio come prodotto primario destinato al consumo alimentare.

- *DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2003, n. 267 "Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento".*
- *Pacchetto Igiene: Regolamento (CE) 852/2004; 853/2004; 178/2002*
- *DECRETO 13.11.2013 Modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 e Allegato "Manuale operativo" (GU n.22 del 28-1-2014)*
- *REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 (controllo delle salmonellosi)*
- *Decreto Min. Salute del 11.11.2011 "Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus"*
- *Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli (annuale)*

- *DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE"*

Carne di Pollame

Le norme di commercializzazione contenute nel regolamento 543/2008 si applicano a polli, tacchini, oche, anatre e faraone. L'art. 11 disciplina l'indicazione del tipo di allevamento (estensivo, al coperto.....). Particolare attenzione è posta al tenore di acqua contenuto nelle carni, al fine di evitare possibili frodi e tutelare la qualità dei prodotti. A tal fine, il MIPAAF ha varato il DM 18 marzo 2002 con il quale viene disciplinata l'attività di controllo.

- *DGR 7 marzo 2011, n. 11-1664 Approvazione linee guida per la trasformazione e la vendita dei prodotti alimentari e per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande da parte delle aziende agricole.*
- *Regolamento 543/2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007*
- *DM 18 marzo 2002 - Attribuzione dei controlli sul tenore d'acqua*
- *Decreto Legislativo 27 ottobre 2011 n. 202*
- *DM 29 luglio 2004 - Etichettatura volontaria carni di pollame*

ANAGRAFE AVICOLA

Tutti gli allevamenti devono rispettare gli obblighi di registrazione e le disposizioni concernenti i requisiti minimi del benessere animale previsti ai sensi del Dlgs 267/2003.

Le modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in attuazione dell'articolo 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, fanno riferimento al Decreto 13 novembre 2013 .GU n. 22-2014. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le modalità operative per la registrazione delle informazioni relative alle aziende avicole nella banca dati nazionale (B.D.N.) delle anagrafi zootecniche del Ministero della salute, come definite nell'allegato manuale operativo, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Definizioni tratte dal MANUALE OPERATIVO

azienda: una struttura agricola o di altro tipo, anche all'aperto, nella quale gli avicoli sono allevati o tenuti, esclusi i macelli, i mezzi di trasporto, gli impianti e stazioni di quarantena ed i posti d'ispezione frontalieri;

allevamento: l'insieme degli avicoli della stessa specie, o gruppo specie, e dello stesso proprietario e dello stesso detentore, presenti in una singola unità produttiva;

allevamento familiare: allevamento rurale con capacità strutturale inferiore a 250 capi che non movimentava avicoli verso altre aziende e nel quale gli avicoli sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) 852/2004. Questi allevamenti non ottemperano agli obblighi di registrazione delle movimentazioni/accasamenti di cui al capitolo 7 del presente manuale

Codice di stalla: 3 cifre ISTAT Comune – sigla provincia – progressivo azienda (3 cifre) es. 001AL000

REGISTRAZIONE ALLEVAMENTI AVICOLI

Registrazione aziende - segnalazione di apertura di una azienda/unità produttiva

Il rilascio del codice aziendale è subordinato alla validazione dei dati relativi all'azienda da parte del Servizio veterinario secondo le seguenti procedure informatizzate:

Il detentore degli animali, o il suo delegato, presenta istanza attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio che, fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni relative alla presenza del nuovo insediamento, comunica all'ASL competente la pratica completa relativa alla nuova azienda o allevamento. L'A.S.L., se del caso, registra l'azienda o l'allevamento in B.D.N. previa assegnazione del codice aziendale che viene comunicato al S.U.A.P.

La registrazione in B.D.N. di un allevamento familiare, qualora necessaria, può essere richiesta dal servizio veterinario competente. Tale inserimento in B.D.N. prevede informazioni semplificate, con indicazione dei dati anagrafici del proprietario, la specie allevata, l'ubicazione dell'allevamento e la generazione del codice aziendale.

Analoga procedura dovrà essere utilizzata anche nel caso di:

- Comunicazione variazioni dati aziendali
- Comunicazione cessazione attività

CLASSIFICAZIONE DELLE UOVA

Le normative comunitarie fanno riferimento ai Regolamenti CE come il cosiddetto "Pacchetto Igiene" 852/853/178, altri entrano nello specifico regolamentando le varie modalità di immissione in commercio come ad esempio i Regolamenti CE n.1234/2007 e il suo Regolamento di applicazione n. 589/2008.

Questi ultimi Regolamenti sono di estrema importanza in quanto codificano definizioni quali la "vendita di uova sfuse", i "centri di imballaggio", il "consumatore finale", il "codice del produttore", inoltre definisce le categorie di qualità delle uova definendole nella "Categoria A" o nella "Categoria B".

Ad esempio per la Cat. A, cioè quelle destinate anche al consumo in tavola, specifica che devono essere pulite ed intatte e che non è possibile lavarle o pulirle salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Competente.


Così come specifica che le uova di Cat. A o "uova fresche" non possono subire alcun trattamento di conservazione inclusa la refrigerazione al di sotto dei + 5°C.

Tuttavia non vengono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore ai + 5°C. durante il trasporto di una durata massima di 24 ore, oppure in un punto vendita per una durata max di 72 ore.

Le uova di Cat. A destinate al consumo diretto sono classificate anche per peso.

Nella classificazione nella Cat. B vengono inserite le uova che non presentano le caratteristiche di freschezza della Cat. A come ad esempio l'altezza della camera d'aria che ha superato i 6 mm e altri parametri inerenti caratteristiche intrinseche.

La Cat. B non sono destinate al consumo diretto ma sono esclusivamente destinate all'industria. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle uova sono effettuati esclusivamente nei "Centri di imballaggio Uova". Tali Centri sono soggetti ad doppia autorizzazione una per la classificazione delle uova concessa dal Ministero delle Politiche Agricole, l'altra è una autorizzazione sanitaria rilasciata a norma del Regolamento n. 853/2004.



Codice di registrazione dell'allevamento stampigliato sull'uovo

Le uova poste in commercio per il consumo diretto devono provenire esclusivamente da un Centro di Imballaggio Uova (C.I.U) esse devono essere anche stampigliate con il codice del produttore. Le attività svolte in tali Centri fanno perdere all'uovo l'identità di semplice prodotto primario riqualificandolo come prodotto alimentare con riconoscimento 853/2004. Questo permette la libera circolazione dell'alimento sul mercato comunitario.

Esistono comunque delle deroghe che devono essere citate in quanto permettono di distinguere due livelli di commercializzazione.

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO

Produttori aventi fino a 50 galline ovaiole:

In base all'art.2 del D.M.11/12/2009, sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale nel luogo di produzione o nell'ambito della regione di produzione, in un mercato pubblico locale ... o tramite vendita a domicilio. Le uova non devono essere marchiate con il codice del produttore, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto vendita o comunicati all'acquirente nel caso di vendita porta a porta. Deve essere riportata, sullo stesso cartello, la data di produzione delle uova stesse. Le uova non sono classificate per categoria di qualità e peso. Le uova devono essere stoccate in locale di deposito idoneo secondo la normativa vigente, in attesa di esitarle alla vendita.

Registrazione degli allevamenti: per poter operare i detentori di galline devono ottenere la registrazione dell'allevamento nella Banca Dati Nazionale (BDN). Il codice identificativo alfa numerico detto "codice aziendale" è rilasciato dal Servizio veterinario dell'ASL a seguito di domanda di registrazione.

Il MIPAAF nell'emanare le norme di attuazione del Regolamento (CE) 1234/2007 ha volutamente evitato di adottare per la definizione di "regione di produzione" quella del livello locale stabilita in sicurezza alimentare con gli accordi stato Regioni per l'applicazione dei Reg. 852-853/2004, restringendo il territorio di commercializzazione di uova non marchiate solo ai 10 km, per evitare che uova prive di identificazione fossero commercializzate nell'intero territorio della provincia o provincia con termini.

Produttori aventi più di 50 galline ovaiole fino a 250 galline:

In base all'art.2 del D.M.11/12/2009, sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale nel luogo di produzione o nell'ambito della regione di produzione, in un mercato pubblico locale ... o tramite vendita a domicilio. Le uova vendute in un mercato pubblico locale, devono comunque essere marchiate con il codice del produttore ai sensi dell'allegato XIV del Reg. 1234/2007.

Registrazione degli allevamenti: (vedi capitolo precedente) per poter operare i detentori di galline devono ottenere la registrazione dell'allevamento nella Banca Dati Nazionale (BDN). Il codice identificativo alfa numerico detto "codice aziendale" è rilasciato dal Servizio veterinario dell'ASL a seguito di domanda di registrazione.

Inoltre gli allevatori di oltre 50 galline ovaiole devono presentare domanda di registrazione al Servizio veterinario ai sensi art.4 c. 1 D.Lgs. 29.97.2003 n. 267 indicando la tipologia di allevamento. Verrà assegnato un numero (0 = biologico 1 = all'aperto 2 = a terra 3 = in gabbia) da apporre con timbro sull'uovo insieme al codice aziendale.

La timbratura delle uova con il codice del produttore (art.11 comma 7 reg.1234/2007) deve essere effettuata presso l'azienda di produzione ovvero presso il primo imballaggio che riceve le uova, pertanto le operazioni di timbratura dovranno avere luogo in un laboratorio aziendale (anche multifunzionale) secondo la normativa vigente, dotato di un lavamani e spazio idoneo al confezionamento ed allo stoccaggio.

Le uova non sono classificate per categoria di qualità e peso. L'azienda è soggetta ad un piano di autocontrollo con apposita procedura che tenga conto di

- effettuare la registrazione delle informazioni relative al metodo di allevamento: produzione giornaliera di uova; numero di galline eliminate e data; nome e indirizzo degli acquirenti...
- effettuare piano nazionale di controllo salmonellosi

Produttori aventi più di 250 galline ovaiole:

Le aziende devono dotarsi di un centro d'imballaggio riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, provvedano alla classificazione delle uova in base alla qualità e al peso.

I centri di imballaggio classificano e imballano le uova e provvedono all'etichettatura delle confezioni. L'autorità competente autorizza i centri d'imballaggio a classificare le uova ed attribuisce un codice di identificazione del centro d'imballaggio agli operatori che dispongono dei locali e delle attrezzature tecniche adatte per classificare le uova in base alla qualità e al peso. Per i centri d'imballaggio che operano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare non sono richieste attrezzature tecniche adatte per classificare le uova in base al peso.

Registrazione degli allevamenti: per poter operare i detentori di galline devono ottenere la registrazione dell'allevamento nella Banca Dati Nazionale (BDN). Il codice identificativo alfa numerico detto "codice aziendale" è rilasciato dal Servizio veterinario dell'ASL a seguito di domanda di registrazione.

Inoltre gli allevatori di oltre 50 galline ovaiole devono presentare domanda di registrazione al Servizio veterinario ai sensi art.4 c. 1 D.Lgs. 29.97.2003 n. 267 indicando la tipologia di allevamento. Verrà assegnato un numero (0 = biologico 1 = all'aperto 2 = a terra 3 = in gabbia) da apporre con timbro sull'uovo insieme al codice aziendale. Lo scopo del D.Lgs. 29.97.2003 n. 267 è quello di facilitare le operazioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione delle galline ovaiole prescritte dal decreto legislativo citato per il rintraccio delle uova immesse sul mercato.

Tabella riassuntiva delle modalità di commercializzazione delle uova fresche dal produttore			
Tipo di commercializzazione	Territorio di commercializzazione	Tipo di allevamento	Obblighi
Uova commercializzate <u>direttamente dall'azienda di produzione al consumatore finale</u> (vendita nell'azienda di produzione, in un mercato pubblico locale o vendita porta a porta)	Regione di produzione (raggio massimo di 10 chilometri dal luogo di produzione per le uova non timbrate)	< 50 galline	L'allevamento deve essere registrato a i sensi del D.Lgs 267/2003. Le uova non devono essere marchiate con il codice dell'allevamento e non devono essere inviate al centro di imballaggio purché il consumatore sia informato dell'allevamento di origine
		> 50 galline	L'allevamento deve essere registrato ai sensi del D.Lgs 267/2003 e del Regolamento (CE) 852/2004. Le uova devono essere marchiate con il codice dell'allevamento ma non devono essere inviate al centro di imballaggio
Uova commercializzate dall'azienda di produzione al dettaglio e/o all'ingrosso	Territorio nazionale e comunitario	Tutti gli allevamenti	L'allevamento deve essere registrato ai sensi del D.Lgs 267/2003 e del Regolamento (CE) 852/2004. Le uova devono essere marchiate con il codice dell'allevamento e devono essere classificate, confezionate, imballate ed etichettate in un centro di imballaggio riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004

BIOSICUREZZA

Per quanto concerne le galline ovaiole detenute a scopo commerciale le raccomandazioni e i considerando dei Regolamenti CE n. 1237/2007 e Reg. n. 2160/2003 mettono in evidenza come le zoonosi presenti a livello della produzione primaria, particolarmente le uova e gli ovoprodotti, costituiscono la principale fonte di focolai noti di epidemie di origine alimentare di salmonellosi nell'uomo.

Le zoonosi presenti a livello della produzione primaria devono, quindi, essere adeguatamente controllate per garantire la salubrità dell'alimento e la salute del consumatore. Questo indipendentemente dal numero di galline ovaiole dal momento che la loro detenzione è finalizzata alla produzione di uova destinate ad essere immesse sul mercato per il consumo alimentare.

Influenza aviare

Il riferimento legislativo è O.M. 26.08.2005 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli Allegati A e C

Allegato A: Requisiti strutturali degli allevamenti; Norme di conduzione. Ad es. e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi; recinzione, somministrazione dell'alimentazione al chiuso, gestione della pollina

Allegato C

- FATTORI DI RISCHIO DI INTRODUZIONE DEL VIRUS dell'Influenza aviaria NEL POLLAME

Vicinanza dell'azienda a zone umide, stagni, paludi, laghi o fiumi, dove potrebbero radunarsi gli uccelli acquatici migratori; ubicazione delle aziende avicole in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici; pollame o altri volatili in cattività allevati in allevamenti all'aperto o in qualsivoglia altra struttura in cui non si possa prevenire adeguatamente il contatto tra volatili selvatici e pollame altri volatili in cattività

- FATTORI DI RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS ALL'INTERNO DI UN'AZIENDA E DA UN'AZIENDA ALL'ALTRA

Ubicazione dell'azienda avicola in zone ad alta densità di aziende avicole; intensa circolazione di pollame e altri volatili in cattività, di mezzi e persone all'interno di aziende e tra aziende, e altri intensi contatti diretti e indiretti tra le aziende

Salmonellosi

Le misure del Piano Nazionale di controllo delle salmonellosi sono obbligatorie per tutti gli allevamenti avicoli con capacità superiore ai 250 capi delle seguenti specie e orientamenti produttivi:

- Riproduttori Gallus gallus;
- Ovaiole Gallus gallus;
- Polli da carne Gallus gallus;
- Tacchini da riproduzione; • Tacchini da ingrasso

DECRETO Min. Salute 11 novembre 2011 Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus - condizioni e modalità di abbattimento. (...) Le infezioni da salmonella rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo, e gli alimenti di origine avicola, uova e ovoprodotti in particolare, vengono ascritti fra le principali cause di infezione. (...)

Piano nazionale di controllo salmonellosi negli avicoli 2016 - 2018

Gli allevamenti con capacità strutturale inferiore ai 250 capi a carattere commerciale devono applicare il piano attraverso un PdAA adeguato alla realtà aziendale (ovvero semplificato), concordato col SV.

Piano di autocontrollo

Il responsabile dell'allevamento redige il proprio PdAA descrivendo, in modo sintetico e chiaro, la propria realtà aziendale. Il PdAA deve essere specifico per ciascun allevamento e deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) Dati anagrafici dell'azienda (codice aziendale, indirizzo della sede operativa e legale, indirizzo produttivo); del detentore, del proprietario, del rappresentante legale, come registrati in BDN.
- 2) Struttura e descrizione dell'allevamento e della sua modalità di gestione, riportando, come registrati in BDN, la capacità strutturale; il numero ed i codici di identificazione univoca dei capannoni, il numero di cicli/anno.
- 3) Numero di gruppi totali (vedi cap. 1)
- 4) Dati del veterinario aziendale referente per il PdAA.

- 5) Informazioni sul mangime ed acqua di abbeverata e programmazione dei controlli su tali matrici.
 - 6) Informazioni sullo smaltimento della pollina.
 - 7) Informazioni sullo smaltimento delle carcasse.
 - 8) Informazioni sulle procedure di pulizia, disinfezione e disinfestazione.
 - 9) Misure di biosicurezza adottate.
 - 10) Piano di campionamento per la ricerca di Salmonella spp. nei gruppi di animali.
 - 11) Indicazione dei laboratori che ricevono i campioni e che eseguono le analisi (inclusa la sierotipizzazione) ai sensi di quanto riportato nel capitolo "Analisi di laboratorio".
 - 12) Modalità di comunicazione degli esiti analitici all'AC.
 - 13) Gestione delle positività.
 - 14) Impegno formale del responsabile dell'azienda ad inserire in modo completo, e nei tempi richiesti, i dati relativi ai campionamenti nel SIS (Non necessario per gli allevamenti familiari)
- Il PdAA è firmato dal detentore degli animali ed è presentato al SV, che lo approva previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni

Programmazione campionamenti in autocontrollo I campioni di autocontrollo sono prelevati sotto la responsabilità del veterinario aziendale e sono esaminati presso il laboratorio indicato nel PdAA approvato dal SV. Il veterinario aziendale istruisce il personale addetto al campionamento e rilascia documento attestante l'avvenuta formazione.

Uffici di riferimento:

*Dr Giampiero Rizzola Direttore S.C. Sanità Animale "Area A" Servizio Veterinario
e-mail: vetea@aslal.it fax 0144.324166 PEC: aslal@pec.aslal.it
Via Alessandria 1 - Acqui Terme (AL) Tel. 0144.777408*

*Dr.Luigi Bellizzi Responsabile macroarea Casale M.to - Valenza:
Sede: C.so Valentino 249/A
tel.: 0142 434558 - 0142 434553 e-mail: lbellizzi@aslal.it*

*Dr. Andrea Fissore Responsabile Bio Sicurezza ASL AL Area C
Tel. 0131 306897 – Fax 013141677 mail afissore@aslal.it*

*TdP Dr. Mg.Emanuela Camurati NIV - Servizio Veterinario
Tel. 0131/306977 - Fax 013141677 mail - ecamurati@aslal.it*

*Dr.ssa Luisa Bo Coldiretti Alessandria
Corso Crimea 69 Tel.0131-235891 – Fax. 0131-252144
e-mail : luisa.bo@coldiretti.it*

Per informazioni su elenco specifico elenco dei laboratori, consultabile nella parte pubblica del portale internet www.vetinfo.sanita.it – sezione zoonosi - piani salmonellosi
Bibliografia: Dr. Orlandi S.C. Sicurezza Alimentare ASL 5 Spezzino